



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera n° 19 del 28/04/2016

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA. APPROVAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 16 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativ	Presente
SINDACO	Antonio Giovanni MOLLO	✓
CONSIGLIERE	Dario ARGIRO'	✓
CONSIGLIERE	Marina CRISTOFARO	
CONSIGLIERE	Angelo Salvatore BORRELLI	✓
CONSIGLIERE	Mario ARCURI	✓
CONSIGLIERE	Roberto GERACE	
CONSIGLIERE	Luigi DE FRANCESCO	

Presenti: 4

Partecipa alla riunione il segretario Comunale avv. Giovanna Di Rienzo che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Antonio Giovanni MOLLO nella sua qualità di Sindaco

La seduta è Pubblica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA. APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV URBANISTICA E DEMANIO MARITTIMO

PREMESSO:

che il comune di Bonifati dispone di tre strutture cimiteriali collocate rispettivamente nel centro di Bonifati capoluogo, nella frazione di Cittadella del Capo e nella frazione di Cirimarco;
che i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del demanio pubblico, ai sensi dell'art. 824 comma secondo del Codice Civile e alla disciplina di cui agli artt. 823 Codice Civile e ss;
che i servizi cimiteriali sono servizi pubblici locali ai sensi dell'art.112 D.Lvo 18 agosto 2000 n.267 e rientrano per alcuni aspetti nei servizi pubblici essenziali;
che la materia funeraria ha una indubbia rilevanza sociale nonché aspetti di ordine pubblico e igienico-sanitario;

VALUTATO che si impone la necessità di regolamentare in modo uniforme la gestione dei cimiteri e dei servizi ad essi connessi, dettando norme dirette alla generalità dei cittadini, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute e a fissare una puntuale ripartizione delle relative competenze;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934 n.1265, al D.P.R. 10/09/1990 n.285, della Legge n.130 del 30/03/2001, le circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 e n.10 del 31/07/1998, la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.4 del 12/03/2003;

VISTO lo schema di Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria predisposto dalla scrivente;

VISTO l'art.42 D.Lvo 18 agosto 2000 in merito alle competenze dell'organo consiliare;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 D.Lvo 18 agosto 2000 n.267;

PROPONE

DI STABILIRE che le premesse si intendono qui per riportate e costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
DI APPROVARE il Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria predisposto dalla scrivente, composto da n.92 articoli e allegato alla presente per formarne parte integrante;
DI STABILIRE l'immediata esecutività della presente stante l'urgenza a provvedere ai sensi dell'art.134 comma 4 Tuel.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area IV Urbanistica e Demanio Marittimo;

VISTI il parere espresso ex art.49 Tuel;

La proposta viene quindi messa al voto e con la seguente votazione dei presenti espressa nelle forme di legge:

FAVOREVOLI 4

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

DELIBERA

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area IV;

DI DARE ATTO che sono stati espressi i prescritti pareri ex art.49 Tuel;

DELIBERA altresì con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportati, l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134 comma IV Tuel, stante l'urgenza a provvedere:

FAVOREVOLI 4

CONTRARI 0

ASTENUTI 0



COMUNE DI BONIFATI
Provincia di Cosenza
Piazza D. Ferrante -87020 Bonifati (CS)
Tel. 0982/93133
e-mail sindaco.bonifati@asmepec.it

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. **19** DEL **28.4.2016**
PARERE EX ART. 49 E 147BIS D.LVO 267/2000.

Oggetto: Regolamento Comunale Cimiteriale E Di Polizia Mortuaria. Approvazione.

Il Responsabile dell'Area IV Urbanistica e Demanio Marittimo attesta la regolarità tecnica delle procedure assunte.

Bonifati, li 19.04.2016

Il Responsabile dell'Area IV
Urbanistica e Demanio Marittimo
Arch. Cristina Talesa

Cristina Talesa



COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

REGOLAMENTO CIMITERIALE

E DI POLIZIA MORTUARIA

In recepimento del
Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285
Circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24.6.1993 n. 24
Legge 30.3.2001 n. 130
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto.....	5
Art. 2 – Cimitero comunale: ubicazione e servizi.....	5
Art. 3 - Competenze.....	5
Art. 4 - Responsabilità.....	6
Art. 5 – Custodia	6
Art. 6 – Aveni diritto alla sepoltura	6
Art. 7 – Fornitura gratuita di feretri	6
Art. 8 – Atti a disposizione del pubblico	6
CAPO II - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI	6
Art. 9 – Sepulture al di fuori dell’area cimiteriale	6
Art. 10 - Inumazioni.....	7
Art. 11 - Tumulazioni.....	7
Art. 12 – Cremazioni.....	8
Art. 13 - Ceneri.....	8
Art. 14 – Cinerario comune	8
Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	8
Art. 16 – Affidamento personale.....	9
CAPO III - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI.....	10
Art. 17 - Esumazioni	10
Art. 17 bis - Esumazioni Ordinarie	10
Art. 17 ter - Esumazioni Straordinarie	11
Art. 18 - Estumulazioni.....	11
Art. 19 - Disposizione dei resti mortali	12
Art. 20 - Materiali di risulta	12
TITOLO II - DISPOSIZIONI OPERATIVE	12
CAPO I - DISPOSIZIONI OPERATIVE GENERALI.....	12
Art. 21 - Disposizioni Generali e Vigilanza	12
Art. 22 - Deposito provvisorio in loculi	13
Art. 23 - Scadenza dei termini di deposito provvisorio	13
CAPO II - FOSSE	13

Art. 24 - Inumazioni secondo riti non cattolici.....	13
Art. 25 - Cippo	13
CAPO III - LOCULI.....	14
Art. 26 - Ordine e decoro delle arcate di loculi	14
Art. 27 - Tumulazioni - Compatibilità.....	14
Art. 28 - Demanialità dei loculi	14
CAPO IV - TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE.....	14
Art. 29 - Disposizioni generali.....	14
Art. 30 - Doveri in ordine alla manutenzione	14
Art. 31 - Aveni diritto	15
Art. 32 - Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività	15
Art. 33 - Estumulazione e Vincoli	15
Art. 34 - Divisione e Rinuncia.....	16
CAPO V - NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE	16
Art. 35 - Disposizioni Generali.....	16
CAPO VII - ILLUMINAZIONE VOTIVA	16
Art. 36 - Servizio di illuminazione votiva.....	16
Art. 37 - Fornitura del servizio	16
Art. 38 - Spese per la fornitura	17
Art. 39 - Omissioni di pagamento.....	17
Art. 40 - Divieti	17
Art. 41 - Esclusione di responsabilità	17
CAPO VIII - IMPRESE PRIVATI PER OPERE CIMITERIALI.....	17
Art. 42 - Imprese e Privati - Autorizzazione a Costruire - Limiti	17
Art. 43 - Norme costruttive delle cappelle.....	18
Art. 44 - Norme costruttive dei tumuli	18
Art. 45 - Recinzione aree - Materiali di scavo - Decoro	19
Art. 46 - Orario di Lavoro	19
Art. 47 - Sospensione dei Lavori	19
Art. 48 - Vigilanza e Collaudo	19
CAPO IX - ATTIVITA' FUNEBRE	19
Art. 49 - Autorizzazione.....	19
Art. 50 - Servizio di trasporto funebre - Nozioni generali.....	19
Art. 51 - Trasporti non in sede di funerale.....	20

Art. 52 - Vigilanza e Sanzioni	20
Art. 53 - Trasporti particolari.....	20
Art. 54 - Orario dei trasporti.....	20
Art. 55 - Trasporto da e per altri Comuni	20
Art. 56 - Trasporto all'estero o dall'estero	21
Art. 57 - Strutture per il commiato.....	21
Art. 58 - Modalità del trasporto.....	21
Art. 59 - Trasporti funebri	22
CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI	22
Art. 60 - Accesso del pubblico al cimitero	22
Art. 61 - Ingresso, Comportamenti, Divieti	22
Art. 62 - Pulizia Interna	23
Art. 63 - Riti Funebri	23
Art. 64 - Epigrafi	23
Art. 65 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	23
Art. 66 - Esecuzione d'ufficio di lavori urgenti.....	23
Art. 67 - Eliminazione di sepolture	23
TITOLO III - CONCESSIONI.....	24
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	24
Art. 68 - Oggetto della concessione	24
Art. 69 - Concessione sepolture private	24
Art. 70 - Modalità di concessione	25
Art. 71 - Norme comuni	26
Art. 72 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.....	26
Art. 73 - Contitolarità della Concessione	26
Art. 74 - Obblighi del concessionario in ordine alla manutenzione.....	26
Art. 75 - Sepolture private anteriori al regolamento governativo e al presente.....	27
CAPO II - CONCESSIONE FOSSE.....	27
Art. 76 - Fosse.....	27
CAPO III - CONCESSIONE LOCULI	27
Art. 77 - Loculi	27
CAPO IV - CONCESSIONE EDICOLE E CAPPELLE GENTILIZIE.....	27
Art. 79 - Tombe di famiglie e cappelle gentilizie	27
CAPO V - CONCESSIONE NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE.....	28

Art. 80 - Nicchie ossario e cellette cinerarie.....	28
CAPO VI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	28
Art. 81 - Revoca	28
Art. 82 - Decadenza	28
Art. 83 - Estinzioni.....	29
CAPO VII - RINNOVO E PROROGA	29
Art. 84 - Rinnovo e Proroga	29
CAPO VIII - RINUNCIA.....	30
Art. 85 - Rinuncia delle concessioni	30
TITOLO IV - PERSONALE DEL CIMITERO	31
Art. 86 - Personale addetto	31
Art. 87 - Obblighi del personale addetto	31
Art. 88 - Disposizioni Generali.....	31
TITOLO V - NORMATIVA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, VARIE E FINALI.....	32
Art. 89 - Normativa	32
Art. 90 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	32
Art. 91 - Entrata in vigore ed abrogazione precedenti disposizioni.....	32
Art. 92 - Sanzioni.....	32

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265; al D.P.R n. 285 del 10.9.1990 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Cimitero comunale: ubicazione e servizi

Il comune di Bonifati dispone di tre strutture cimiteriali collocate rispettivamente nel centro di Bonifati capoluogo, nella frazione di Cittadella del Capo e nella frazione di Cirimarco. Tali strutture appartengono, a titolo di bene demaniale, al Comune di Bonifati e sono costituiti da campi comuni destinati alle inumazioni, cappella per funzioni funebri, ossario, loculi, nicchie-ossario, aree per sepolture private, alloggio di servizio e servizi igienici pubblici, il tutto come risulta dalla planimetria originale, depositata presso l'ufficio tecnico comunale.

Art. 3 - Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale che si avvale dell'opera del coordinatore sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale, i quali secondo le rispettive competenze, svolgono i compiti di sorveglianza, manutenzione, vigilanza e controllo e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

I servizi di competenza comunale inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati anche attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni o attraverso concessioni rilasciate ai sensi degli artt. 30 e 153 del D.Lgs. n. 163 del 2006, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

In caso di servizi gestiti in economia, le funzioni e la relativa organizzazione sono determinate, per le integrazioni necessarie alla presente normativa, con i vigenti Regolamenti Comunali di Organizzazione, dei Contratti e di Contabilità.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli articoli n. 31, 112 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e cioè a mezzo di azienda speciale, istituzione, società per azioni o attraverso la costituzione di un consorzio tra più comuni, o ancora secondo gli artt. 30 e 153 del D.Lgs. n. 163 del 2006, le funzioni e la relativa organizzazione sono stabilite dagli statuti, dai regolamenti e dai contratti di servizio, dai capitolati speciali e dalle condizioni contenute nell'atto concessorio.

I servizi in questione, quando gestiti in economia, sono di competenza degli Uffici individuati nel Regolamento di Organizzazione; nel caso di gestione degli stessi in altra forma, gli Enti gestori rispondono del loro operato all'Amministrazione Comunale per il tramite dei citati uffici.

Per quanto riguarda la fissazione delle tariffe per tutti i servizi di cui al presente regolamento e la decisione in ordine alla realizzazione di nuovi cimiteri, alla soppressione, alla modificazione o ampliamento di quelli esistenti, sia nella ricettività che nelle strutture o impianti di servizio, sono comunque competenti gli Organi di Governo del Comune su proposta degli Uffici individuati secondo il Regolamento di Organizzazione.

Art. 4 - Responsabilità

Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.

Art. 5 - Custodia

Il cimitero comunale assicura un servizio di custodia, secondo la normativa vigente.

Al servizio di custodia è preposto idoneo personale interno all'amministrazione o anche a mezzo di imprese appaltatrici o concessionarie. Il servizio di custodia può essere effettuato anche tramite apparecchiature elettroniche e collegamenti telematici.

Art. 6 - Avanti diritto alla sepoltura

- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/90. Richieste particolari in deroga a questa legge andranno valutate singolarmente dal Sindaco.
- Sono ammessi altresì:
 - a) le salme, i resti mortali e le ceneri dei loro coniugi, ascendenti e discendenti;
 - b) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.

Art. 7 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per il seppellimento per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 8 - Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per prenderne visione, del registro cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono, per le quali è in corso la procedura di decadenza;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990.

CAPO II - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 9 - Sepolture al di fuori dell'area cimiteriale

E' vietato il seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori del cimitero e delle cappelle private familiari.

Art. 10 - Inumazioni

L'inumazione consiste nella sepoltura della salma in fosse scavate in terra all'interno dei campi d'inumazione previsti. I campi destinati all'inumazione, sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: sono comuni le sepolture della durata di venti anni al giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata; sono private le sepolture per inumazione di durata superiore effettuate in aree in concessione.

- Ogni salma da inumarsi nel campo Comune deve essere consegnata chiusa in cassa di legno, non è quindi consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere.
- Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- Nel piano cimiteriale, redatto secondo le norme di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate a loculi e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero.
- L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, è suddivisa in quadri. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.
- L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto tra due fosse occupate
- Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.
- La definizione dei quadri e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.
- Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.
- E' consentito collocare lapidi in posizione verticale ed orizzontale, previa autorizzazione dell'Amministrazione e dietro pagamento della tariffa in vigore.

Art. 11 - Tumulazioni

Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove ci sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dall'esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno, come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, essere inferiore alle seguenti misure:

- a) tumulazione frontale profondità libera interna m 2,25, altezza libera m 0,70, larghezza libera di m 0,75
- b) tumulazione laterale larghezza libera interna m 2,25, altezza libera m 0,70, profondità libera interna m 0,75.
- c) tumulazione in ossarietto individuale misura di ingombro libero interno non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m. 0,35 e di altezza m

0,35. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

- Detti loculi avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di 10 cm, debitamente intonacate e lisce con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.
- Nel caso di costruzione in muratura le pareti dovranno avere uno spessore adeguato al progetto, e dovranno essere sempre opportunamente intonacate di cemento.
- Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

Art. 12 - Cremazioni

La cremazione è la pratica funeraria che attraverso forni crematori autorizzati, riduce in cenere un cadavere.

- Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
- L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.
- L'autorizzazione alla cremazione per le persone decedute nel Comune di Bonifati è rilasciata dall'ufficiale di stato civile alle condizioni previste dalla normativa vigente.
- Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
- A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune oppure disperso nei luoghi previsti dalla legge.
- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario del Comune.
- Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti in vigore in materia di cremazione.

Art. 13 - Ceneri

Le ceneri, possono essere:

- a) tumulate o interrate nel cimitero comunale;
- b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto;
- c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 14 - Cinerario comune

Nel cimitero può essere individuato un idoneo sito da destinare a cinerario comune per la dispersione delle ceneri.

Art. 15 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

- La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001. La manifestazione di volontà resa dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo l'art. 3 o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, è espressa con autodichiarazione, applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
- La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati.
- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente;

- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.
- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune, su disposizione del responsabile del Cimitero.
- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
- La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dal responsabile del Cimitero.

Art. 16 - Affidamento personale

- L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi, è espressa con autodichiarazione, applicando il disposto dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
- La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
- In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
- I soggetti di cui al comma 1, presentano richiesta di affidamento familiare, al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri. L'istanza è fatta in esenzione di marca da bollo e dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna contenenti le Ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell' art. 411 del Codice Penale e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;
 - h) I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio competente, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

- Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune, da parte del familiare, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria richiedendo anche l'autorizzazione al trasporto.
- Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta, applicando quanto disposto dal comma precedente.
- Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro tenuto e aggiornato dall'Ufficio Comunale competente, anche a tenuta informatica, con l'indicazione: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto, con gli estremi del decreto autorizzativo; delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione; dei recessi dall'affidamento con l'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso; della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

CAPO III - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

Art. 17 - Esumazioni

L'esumazione consiste nel recupero dei resti delle salme sepolte in terra e nella loro collocazione in ossari.

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

Esumazioni ordinarie: hanno luogo quando, decorso il ventennio di seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Esumazioni straordinarie: hanno luogo quando le salme vengono disseppellite per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento.

Art. 17 bis - Esumazioni Ordinarie

- Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre al mese di aprile.
- Le esumazioni ordinarie vengono effettuate senza specifica autorizzazione dal personale necroforo del cimitero sotto la propria responsabilità, scaduto il ventennio di inumazione ed improrogabilmente entro i 25 anni dall'inumazione.
- I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.
- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in loculi, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
- Le ossa che si rinvencono nella escavazione per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliergle per deporle a pagamento in cellette ossario o accantonate in loculi.
- Le ossa esumate o estumulatoe destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.
- I cadaveri che risultano indecomposti sono trasferiti in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.
- Il costo della esumazione ordinaria è a carico dei familiari secondo le tariffe fissate dal Comune.

- L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc. inumati nell'apposito reparto, è ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.
- La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 giorni consecutivi con inizio dal 1° novembre, presso i campi, i gruppi di loculi, di nicchie ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale, da fare ogni anno per l'anno successivo.
- Nel caso siano decorsi i termini per l'esumazione ordinaria, ma il Comune per ragioni organizzative non intenda ancora provvedervi, il privato potrà provvedervi a propria cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Art. 17 ter - Esumazioni Straordinarie

- L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
- Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
- Per i feretri che racchiudono i cadaveri da trasferire si richiamano le disposizioni dell'art. 30 del regolamento governativo.
- Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono fatte con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati dalla normativa vigente.
- Le esumazioni straordinarie eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria verranno effettuate in qualunque epoca dell'anno previa autorizzazione del responsabile di servizio competente, mentre quelle effettuate per traslazione in altra sede o per cremazione verranno effettuare unicamente nei mesi da ottobre ad aprile.
- Per i deceduti di malattie infettive contagiose, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso dei due anni dalla morte e sempre che il coordinatore sanitari dichiara che essa può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 18 - Estumulazioni

L'estumulazione consiste nel disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario.

- Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

Estumulazioni ordinarie: hanno luogo:

- a) allo scadere della concessione a tempo determinato;
- b) dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni secondo l'art. 3 del D.P.R. 254/03.

Estumulazioni straordinarie: hanno luogo:

- a) quando le salme vengono disseppellite per richiesta dei familiari laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- b) su autorizzazione del Sindaco per trasferimento in altra sede;
- c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

- Le estumulazioni ordinarie nonché quelle straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa dovuta.
- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossari o avelli la relativa raccolta, la riduzione e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.
- Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte dei familiari il collocamento in celletta ossario o loculo.
- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.
- Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con un minimo di 25 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24-6-1993.

Art. 19 – Disposizione dei resti mortali

- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
- Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata ai pagamento delle tariffe e canoni stabiliti con atto deliberativo della Giunta Comunale.
- E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso.
- I residui risultanti dalle esumazioni sono trattati secondo le norme previste in materia di rifiuti.
- Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.
- Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune

Art. 20 – Materiali di risulta

- I materiali di risulta dello smantellamento delle sepolture devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- Nel solo caso di trasferimento della salma ad altra sepoltura, in caso di integrità, è consentito il reimpiego della lapide per la nuova sepoltura.
- Sono conservate dal Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

TITOLO II – DISPOSIZIONI OPERATIVE

CAPO I - DISPOSIZIONI OPERATIVE GENERALI

Art. 21 – Disposizioni Generali e Vigilanza

- E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.
- La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune di Bonifati.
- La manutenzione di cimiteri, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con il personale di custodia o con le altre forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dell'art. 112 del D.lsg. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 153 del D.lsg. 163 del 2006.
- Competono al comune le autorizzazioni per le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.
- Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 22 – Deposito provvisorio in loculi

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune ovvero attraverso capitali privati per mezzo di un Concessionario Project financing o Concessione di costruzione e gestione con progetto già approvato.
- Il cadavere deve essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione.
 - Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.
 - Per il deposito provvisorio viene stipulato un apposito atto di concessione.
 - All'atto di concessione per deposito provvisorio si applicano le norme di cui all'articolo 71.
 - La concessione di loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui il cadavere è destinato, è effettivamente in corso di costruzione.
 - Il costo per il deposito provvisorio, sarà relativo al canone in vigore nella misura di una annualità.
 - Nel caso di utilizzo effettivo del loculo provvisorio per un periodo inferiore all'anno, non sarà restituita la somma del periodo non goduto.

Art. 23 – Scadenza dei termini di deposito provvisorio

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà fissato, non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento del cadavere in campo comune.

CAPO II – FOSSE

Art. 24 – Inumazioni secondo riti non cattolici

Il Comune può destinare appositi campi, nel rispetto della normativa vigente, alle inumazioni secondo i riti religiosi non cattolici che prevedano modalità di inumazione differenti da quella ordinaria.

Art. 25 – Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione potrà essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo, l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 60 dal piano di campagna.

L'installazione delle suddette lapidi e copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa.

CAPO III - LOCULI

Art. 26 - Ordine e decoro delle arcate di loculi

Ogni avello dovrà essere dotato di lapide che dovrà essere di marmo del tipo campione prestabilito.

L'illuminazione votiva non deve risultare fuori traccia e deve essere fatta a norma di legge.

E' vietata l'apposizione di lapidi sui muri di cinta.

Art. 27 - Tumulazioni - Compatibilità

- In ogni avello viene tumulata una sola salma, quella risultante dalla concessione.
- Nello stesso avello potranno essere accantonate i resti di una sola salma ridotta in idonea cassetta o in urna cineraria, previa autorizzazione sanitaria.
- Nel caso in cui venga aggiunto un nuovo feretro con conseguente riduzione o cremazione della salma indicata nella concessione originaria, si dovrà procedere a nuovo atto di concessione previa rinuncia dell'originale.

Art. 28 - Demanialità dei loculi

L'avello ed il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione ed a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione senza pregiudizio della sanzione prevista per i contravventori alle norme del presente regolamento.

CAPO IV - TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE GENTILIZIE

Art. 29 - Disposizioni generali

- I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzate, previo parere dell'Ufficio Tecnico, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.
- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- Se trattasi di progetti relativi ad aree di sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata rispettando la distanza minima da fossa a fossa di 0,50 m, così come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
- Le sepolture private non devono avere in alcun modo comunicazione con l'esterno del cimitero.
- La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- Qualsiasi variazione del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- Le autorizzazioni possono contenere particolari descrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

Art. 30 - Doveri in ordine alla manutenzione

- Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria

della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

- In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti al ripristino o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
- Risultando lo stato di abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 77 del presente regolamento.

Art. 31 - Aveni diritto

- Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
- A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti, compresi figli adottivi ed i coniugi di questi, gli ascendenti. A questi fini il gruppo familiare è considerato *iure sanguinis*, prescindendo cioè dalla convivenza e dalle risultanze anagrafiche.
- Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nominativamente nell'atto stesso, o introdurvi maggiori limitazioni.
- E' ammessa la concessione a più persone, indipendentemente dalla esistenza fra di esse di vincoli di parentela ed affinità, coniugi compresi.
- Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 32 - Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività

- Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammessi i cadaveri ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aventi diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti del quale il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
- Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
- Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qual volta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice.
- Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di preminenza.
- Nella sepoltura non possono essere accolti cadaveri in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 33 - Estumulazione e Vincoli

- Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo per salma avente diritto, purchè nel rispetto dell'art. 18 del presente regolamento.

- I resti della salma che occupava originariamente il loculo, se nelle condizioni di idoneità alla riduzione, verranno ridotti e racchiusi in idonea cassetta e riposti nello stesso avello previa autorizzazione sanitaria o deposti in apposita celletta ossario predisposta.
- Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il divieto di estumulazione per tutta la durata della concessione per tutti o per alcune salme.
- Detto vincolo può essere rimosso su richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

Art. 34 - Divisione e Rinuncia

- Più titolari di tumulo o di cappella possono, con atto notarile pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
- La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione.

CAPO V - NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

Art. 35 - Disposizioni Generali

- Le nicchie-ossario realizzate dopo l'adozione del presente regolamento, devono avere dimensioni non inferiori alle seguenti: lunghezza 70 cm; larghezza 30 cm; altezza 30 cm secondo le prescrizioni contenute nel D.P.R. 285/90.
- Le nicchie-ossario sono assegnate secondo l'ordine progressivo, dal basso verso l'alto e da sinistra a destra.
- Le cellette cinerarie sono concesse alle stesse condizioni delle nicchie-ossario.
- Al concessionario compete la installazione, entro sei mesi dalla collocazione dei resti, di lapide di marmo, non potrà essere munita di oggetti ad eccezione del portafiori e della lampada votiva.
- I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.
- Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di loculi.

CAPO VII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 36 - Servizio di illuminazione votiva

Il Comune, ai sensi dell'art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, fornisce il servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale mediante gestione in via diretta oppure in concessione a terzi. La gestione della fornitura e le sue modalità saranno oggetto di apposita regolamentazione.

Art. 37 - Fornitura del servizio

- L'illuminazione votiva può essere fatta nei loculi, nei tumuli e nelle cappelle su aree in concessione, nelle cappelle inserite nelle logge.
- La domanda, da redigere su modulo apposito, è presentata dal concessionario o dai suoi eredi o aventi causa, al Dirigente competente, su apposito modulo, con la quale si obbliga a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare l'abbonamento al servizio.
- L'accoglimento è subordinato all'accertamento della possibilità di eseguire l'allacciamento.
- La fornitura del servizio decorre dalla data della domanda e si riterrà valida fino a che non venga presentata disdetta scritta all'ufficio competente.

Art. 38 – Spese per la fornitura

- Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della domanda il contributo fisso determinato per l'allacciamento oltre al rateo dell'abbonamento annuo, comprensivo di IVA, determinato in dodicesimi per il periodo dal mese successivo la data di richiesta fino alla fine dell'anno in corso.
- Per ogni richiesta di primo allacciamento verrà corrisposto un deposito cauzionale che verrà restituito all'atto della cessazione dell'abbonamento, dietro presentazione della ricevuta del versamento del deposito, sempreché l'utente non sia moroso con i pagamenti dovuti.
- L'utente può richiedere anche il pagamento pluriennale del canone, versando anticipatamente in unica rata, sulla base delle tariffe vigenti, da un minimo di 10 anni fino al termine massimo della durata della concessione cimiteriale.

Art. 39 – Omissioni di pagamento

- Decorso il termine di pagamento del canone annuale sarà provveduto ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti, apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento.
- In caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario, la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.
- Il mancato pagamento del canone annuo da parte dell'utente comporta l'immediata cessazione dell'utenza per il ripristino della quale dovranno essere pagati, entro il 31/12, anche gli oneri di nuovo allacciamento; trascorso il predetto termine il Comune ha facoltà di incamerare il deposito cauzionale a suo tempo versato.
- Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del servizio anche nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della concessione cimiteriale.

Art. 40 – Divieti

- E' vietato agli utenti asportare o sostituire le lampadine con altre di tipo diverso, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti non autorizzati, installare lampadine non previste nel contratto, cedere ad altri la corrente e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni, all'impianto esistente.
- I contravventori saranno tenuti al risarcimento, salva qualunque altra azione civile o penale e la facoltà del Comune di interrompere il servizio.

Art. 41 – Esclusione di responsabilità

- Il Comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla mancanza di corrente elettrica, da guasti o danni causati da forza maggiore ed in genere per fatto di terzi.
- Il Comune si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di abbonamento, quando lo giudicherà opportuno, per il migliore andamento del servizio in conseguenza di variazioni delle attuali condizioni di mercato del materiale e della mano d'opera.

CAPO VIII - IMPRESE PRIVATI PER OPERE CIMITERIALI

Art. 42 – Imprese e Privati – Autorizzazione a Costruire - Limiti

- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, che non siano riservate al Comune o a Concessionari privati (Project financing o Concessione di costruzione e gestione), gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprenditori a loro libera scelta. Per le costruzioni nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto regolare autorizzazione.

- Prima del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire qualsiasi tipo di lavoro edile all'interno dei cimiteri, l'impresa esecutrice dovrà dimostrare oltre il possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, anche in relazione al personale impiegato e la regolarità alle norme sul lavoro.
- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed essere qualificato con specifica attitudine professionale.
- Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.
- La concessione di aree per la costruzione di tumuli e di cappelle impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione delle opere relative, pena la decadenza, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
- Per tutte le opere eseguite da privati dovrà essere data preventiva comunicazione al servizio cimiteriale (Ufficio Tecnico Comunale) precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse (progetto).
- Il progetto dovrà essere approvato dal Comune secondo l'ordinamento vigente.
- L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.
- I privati e gli imprenditori, se non provvedono autonomamente, sono tenuti a rimborsare al Comune, in misura forfetaria, la spesa per consumi di acqua e di energia elettrica relativi all'esecuzione di lavori all'interno del cimitero, secondo gli importi stabiliti in tariffa.
- Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.
- All'interno dei cimiteri l'utilizzo di macchine operatrici è consentito solo nel caso si rendano indispensabili in ragione delle lavorazioni da effettuare. In ogni caso è vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

Art. 43 - Norme costruttive delle cappelle

- L'area di concessione potrà essere utilizzata per intero.
- Potranno essere realizzati in proporzione della superficie in concessione, uno o due loculi per piano e non più di sei ordini.
- La cappella non potrà avere un'altezza superiore a mt. 4,80 misurata nel punto in cui il piano superiore della soletta, di copertura dell'ultimo loculo incontra il piano verticale del muro perimetrale esterno o da precise prescrizioni disposte dall'UTC. L'ingresso può essere chiuso.
- La tumulazione dei cadaveri deve essere possibile preferibilmente dall'esterno secondo le norme costruttive vigenti, in caso contrario devono essere assicurate dimensioni interne tali da consentire di operare nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Le strutture verticali ed orizzontali, se in mattoni o in calcestruzzo vibrato, dovranno avere uno spessore adeguato al progetto.
- Le dimensioni dei loculi saranno: lunghezza minima m. 2,25 - larghezza minima m. 0,75 - altezza minima 0,70, secondo le prescrizioni contenute nel DPR n.285 del 10/09/1990.

Art. 44 - Norme costruttive dei tumuli

- Nella costruzione dei tumuli l'area in concessione può essere utilizzata per intero.
- Le dimensioni dei loculi saranno: lunghezza minima m. 2,25 - larghezza minima m. 0,75 - altezza minima 0,70, secondo le prescrizioni contenute nel DPR n.285 del 10/09/1990.

- Le strutture verticali in calcestruzzo armato e la soletta di fondo dovranno avere uno spessore adeguato al progetto.
- I tamponamenti delle sepolture individuali dovranno essere eseguiti con muratura di mattoni dello spessore di cm. 10 rabboccata con malta di cemento.

Art. 45 – Recinzione aree – Materiali di scavo - Decoro

Durante i lavori di costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

- Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato in luogo idoneo, in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero.
- Terminati i lavori le imprese dovranno smantellare il cantiere e ripristinare gli eventuali danneggiamenti o imbrattamenti.

Art. 46 – Orario di Lavoro

- L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio medesimo. Nella giornata del sabato sono vietati lavori relativi ai loculi ed alle nicchie-ossario.

Art. 47 – Sospensione dei Lavori

- Quattro giorni prima della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti e fino a due giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere private.
- Le imprese in tale periodo devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 48 – Vigilanza e Collaudo

- L'ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati, le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Responsabile di Servizio
- Quest'ultimo in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
- Ad avvenuta ultimazione delle opere il concessionario chiede il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, che il Comune rilascia secondo le norme del regolamento edilizio.
- Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

CAPO IX – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 49 - Autorizzazione

Il Responsabile del Settore competente in materia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre alle imprese che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, secondo le modalità generali di cui alla medesima normativa.

Art. 50 – Servizio di trasporto funebre – Nozioni generali

- Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia

d'affari di cui all'art. 8 della Legge 15/1/92 n. 21 legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

- I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti
- provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.
- I trasporti si differenziano tra:
 - a) trasporti funebri;
 - b) trasporti non in sede di funerale.
- Il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali è autorizzato a norma degli articoli 23, 24, 25, 26, 28, 29 del D.P.R. 285/90.

Art. 51 - Trasporti non in sede di funerale

- Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, salme incidentate, ecc.. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 52 - Vigilanza e Sanzioni

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. Nel caso in cui un'impresa autorizzata, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, proponga direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali il Responsabile del Settore competente emette un'ordinanza di sospensione dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato, non inferiore a 180 giorni e non superiore a 360 giorni.

In relazione alla gravità del fatto, o di recidiva, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Resta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali da parte delle autorità competenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 53 - Trasporti particolari

Le amministrazioni militari possono effettuare il trasporto rispettivamente di salme di cadaveri di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali in materia.

Art. 54 - Orario dei trasporti

- L'orario in cui possono tenersi i funerali è fissato con ordinanza del Sindaco.
- La prenotazione dell'ora dei funerali avviene secondo l'ordine di richiesta.

Art. 55 - Trasporto da e per altri Comuni

- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio competente con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Coordinatore Sanitario o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/90.

- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e la regolarità delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
- In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in Chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
- Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 56 - Trasporto all'estero o dall'estero

- Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.
- Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento

Art. 57 - Strutture per il commiato

- Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
- Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
- Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
- Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
- Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
- La costruzione e il funzionamento delle strutture per il commiato è autorizzata dallo Sportello unico per le attività produttive.
- La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.

Art. 58 - Modalità del trasporto

- Il trasporto comprende:
 - a) il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione;
 - b) il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
 - c) la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito religioso;
 - d) se il funerale è in forma civile il trasporto si svolgerà dall'abitazione al cimitero.
 - e) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nota: Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del T.U. leggi di pubblica sicurezza

- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

- Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo, né sosta, all'ingresso del cimitero potranno celebrarsi le esequie, nella cappella, ad onoranze.
- Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 59 – Trasporti funebri

Nell'ambito del territorio comunale l'attività di trasporto funebre è libera, fatto salvo il possesso da parte delle imprese dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 60 – Accesso del pubblico al cimitero

- L'accesso del pubblico al cimitero è ammesso durante gli orari e nei giorni stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza. L'orario di apertura al pubblico rimane affisso all'ingresso principale del cimitero.
- Quando vengono effettuati trasporti funebri fuori dagli orari di apertura, il pubblico dovrà lasciare il cimitero entro mezz'ora dal momento in cui termina la cerimonia.
- La visita al cimitero fuori orari è subordinata a permesso scritto da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 61 – Ingresso, Comportamenti, Divieti

- L'ingresso nel cimitero di norma è consentito soltanto a piedi, ai disabili è consentito l'accesso con gli ausili necessari, le eccezioni devono essere debitamente autorizzate dal funzionario preposto; non è permesso ai minori di 10 anni, non accompagnati da persone adulte, a chi si trova in stato di ubriachezza, sia vestito in modo indecoroso o in condizioni comunque contrastanti con il carattere del luogo, a gruppi molto numerosi, che non sono al seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile e che non sono provvisti di autorizzazione del Sindaco.
- È vietato introdurre animali.
- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la solennità e destinazione del luogo ed in specie:
 - a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, etc.;
 - a) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed accumulare neve sui tumuli;
 - b) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - c) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - d) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta ai concessionari;
 - e) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - f) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - g) qualsiasi attività commerciale;
 - h) lasciare vasi, fiori, materiale per la pulizia e simili sul corridoio di fronte ai loculi, nei loculi non utilizzati e attorno ai manufatti
 - i) mettere a dimora piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie nello spazio attorno ai tumuli e alle cappelle.
- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve concessioni di apposite autorizzazioni;
- Chiunque tenesse all'interno del cimitero un comportamento scorretto o comunque

offensivo verso il culto dei morti di qualsiasi fede religiosa, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza all'immediato allontanamento e, quando si presentasse necessità, segnalato agli agenti di forza pubblica;

- Il personale incaricato della custodia del cimitero è autorizzato a rimuovere i materiali di cui alla precedente lettera i) e ad estirpare quanto messo a dimora in violazione del divieto di cui alla lettera j).

Art. 62 – Pulizia Interna

- È prevista in periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe;
- I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono soggetti alla raccolta differenziata all'interno del cimitero.
- Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;
- I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida ai concessionari se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un mese.

Art. 63 – Riti Funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Delle celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preavviso al Sindaco.

Art. 64 – Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli ed epigrafi, purché rispettosi del decoro del luogo.

Sono obbligatorie l'iscrizione del nome e del cognome in caratteri latini e delle date di nascita e di morte in cifre arabe; le date possono essere limitate anche al solo millesimo.

Art. 65 – Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo questo ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Fra i figli e i fratelli prevale il criterio dell'anzianità.

Art. 66 – Esecuzione d'ufficio di lavori urgenti

Quando, per motivi d'igiene, si renda necessario eseguire, in sepolture private, lavori che gli organi tecnici e sanitari giudicano urgenti e venga riscontrata l'impossibilità o la difficoltà di ottenere l'immediata esecuzione da parte del concessionario, il Sindaco ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a norma dell'art. 50, comma 5, del Testo unico, con spese a carico del concessionario medesimo, al quale partecipa immediatamente il provvedimento adottato.

Art. 67 - Eliminazione di sepolture

- Per motivi statici e/o igienici può essere disposta l'eliminazione di una o più parti dei cimiteri destinate a sepolture private nel rispetto e con le procedure previste dalla normativa vigente;
- Ai concessionari, ai loro eredi o aventi causa di posti per sepolture private, in conseguenza di regolare atto di concessione, viene riconosciuto il diritto a ottenere, a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione nel caso di maggiore durata o perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso e al trasporto gratuito delle spoglie mortali all'interno del cimitero.

- Saranno a carico dei concessionari le spese per la costruzione, il riadattamento, il completamento e le opere di chiusura e finitura dei monumenti sepolcrali e dei posti di sepoltura.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 68 - Oggetto della concessione

Formano oggetto di concessione temporanea a privati da parte del Comune sia direttamente che per mezzo di Concessionari privati (Project financing o Concessione di costruzione e gestione) i loculi, destinati a tumulazioni singole, l'edicole funerarie, le aree per la costruzione di sepolture e le cappelle inserite nelle logge per sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, le nicchie-ossario per la custodia dei resti.

Art. 69 - Concessione sepolture private

- Il diritto d'uso di una sepoltura è comprovato da una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati residenti od enti aventi sede di attività nel territorio comunale, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
- Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 1. loculi individuali per salma;
 2. loculi ossari individuali per la raccolta dei resti mortali;
 3. loculi per urne cinerarie;
 4. tombe di famiglia e collettività.
- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito "Tariffario", determinato con atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.
- Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, per quanto riguarda le inumazioni ed esumazioni o per le tumulazioni ed estumulazioni, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/90, n. 285.
- La concessione delle aree e dei manufatti è rilasciata dal responsabile dell'UTC in conformità dei criteri stabiliti dal presente Regolamento ed è stipulata ai sensi dell'art. 48 del D.lsg. 18 agosto 2000 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio Attività Cimiteriali.
- Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata e la data di decorrenza;

- c) il nome del concessionario o del rappresentate legale pro tempore, nel caso di enti o collettività;
 - d) la capienza naturale del sepolcro;
 - e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - g) che il canone di concessione non comprende lavori di muratura, la fornitura e posa degli accessori (gruppo lampada, vaso e cornice, fotografia, iscrizione della lapide, pergamena per i resti mortali, ecc.), accessori che dovranno essere di tipologia uniforme a quella indicata dal Comune.
- L'utilizzo della concessione dovrà essere nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impegnare per esigenze del cimitero.
 - Nel caso in cui il Comune realizzi nuove opere funerarie, quali loculi, ossari, cappelle gentilizie e/o edicole funerarie, utilizzando capitali privati per mezzo di un Concessionario (Project financing o Concessione di costruzione e gestione), tale Concessionario potrà provvedere, in nome e per conto del Comune di Bonifati, nel rispetto del presente Regolamento e previo convalida di "soggetto avente diritto" da parte dell'Ufficio Comunale competente, alla concessione ai cittadini dei loculi con gli ossari e delle aree cimiteriali con le cappelle gentilizie o con le edicole funerarie su questi realizzate, ed avrà diritto ad incassare direttamente dai cittadini i relativi corrispettivi. Le modalità di concessione e le tariffe saranno disciplinate con apposito atto di convenzione tra il Comune ed il Concessionario privato, che sarà individuato attraverso le procedure di evidenza pubblica previste dalle vigenti normative di settore.

Art. 70 - Modalità di concessione

- La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma per i loculi per salma, dei resti per le cellette ossario, delle ceneri per le urne cinerarie, nel rispetto del disposto dell'art. 50 D.P.R. n. 285/1990.
- Di norma l'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente regolamento.
- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità a richiedente residente nel Comune, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare.
- In via eccezionale, per comprovate ragioni, la Giunta Comunale potrà autorizzare le concessioni di sepoltura individuale privata e di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività a richiedenti non residente nel Comune che dimostri di aver avuto la residenza nello stesso per almeno quindici anni e la permanenza di particolari legami familiari.
- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- Nel caso di nuova costruzione di manufatti cimiteriali (sepoltura individuale e/o sepolture di famiglia) ad opera del comune o, a mezzo di autofinanziamento oppure, attraverso capitali privati mediante project financing o Concessione di costruzione e gestione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento, la concessione può essere effettuata, anche con prenotazione delle costruende sepolture con decorrenza della relativa concessione dalla dichiarazione di agibilità, a favore dei seguenti aventi diritto:

- a) richiedente con relativo coniuge di età uguale o superiore ai 65 anni, età ridotta ad un minimo di 55 anni per il coniuge del defunto, residente nel Comune di Bonifati o che vi abbia risieduto per almeno 15 anni anche in modo non continuativo;
- b) richiedente di età uguale o superiore ai 65 anni parente, fino al 3° grado, di residenti nel Comune di Bonifati;
- Le prenotazioni resteranno sospese quando si arriverà ad un numero minimo di disponibilità a discrezione dell'Amministrazione.
- In relazione alla realizzazione dei manufatti cimiteriali eseguiti col sistema dell'autofinanziamento da parte dei richiedenti aventi diritto, dopo il rilascio di autorizzazioni dell'UTC del relativo progetto tecnico, è data facoltà al Comune di Bonifati di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente. L'intero importo della concessione dovrà essere depositato prima dell'indizione della procedura di gara.
- Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del suddetto deposito cauzionale infruttifero.

Art. 71 - Norme comuni

- La stipulazione della concessione è subordinata al pagamento del canone, dei diritti di segreteria e delle spese connesse.
- L'atto di concessione deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di pagamento del canone.
- La durata della concessione decorre dalla data di stipulazione dell'atto o, se precedente, dalla data di tumulazione.
- La stipulazione della concessione deve in ogni caso intervenire entro 90 giorni dalla tumulazione.
- In caso di mancato pagamento delle somme relative al canone, ai diritti di segreteria e alle spese connesse, alla riscossione coattiva del credito vantato per il periodo di utilizzo del sepolcro.

Art. 72 - Divieto di cessione dei diritti d'uso

- In conformità a quanto dispone l'art. 93 del D.P.R. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.
- In caso di concessione di sepoltura ad enti, il diritto di uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.
- E' vietata pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati: ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

Art. 73 - Contitolarità della Concessione

- Se più sono i titolari, per concessione o successione, questi entro un anno devono designare fra essi uno che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. Qualora la scelta non venga effettuata dagli interessati nel termine sopra indicato, il Comune si rivolgerà ad uno di essi secondo l'ordine previsto dall'articolo 72.
- Il titolare, o il rappresentante dei contitolari, che si trasferisce dal Comune, deve comunicare all'ufficio il proprio indirizzo e le successive variazioni.

Art. 74 - Obblighi del concessionario in ordine alla manutenzione

- La manutenzione delle sepolture private, ancorché costruite dal comune o a mezzo di capitali privati mediante project financing o Concessione di costruzione e gestione, dopo la concessione del manufatto, spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune

ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

- In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida o di ordinanza, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose. Per gli stessi motivi può essere disposta la sospensione delle tumulazioni fino all'avvenuta esecuzione dei lavori necessari.
- Perdurando l'inerzia degli interessati o risultando lo stato di abbandono, si provvederà alla pronuncia della decadenza, secondo le disposizioni dell'art. 82 del presente regolamento.
- I concessionari di cappelle sono tenuti per tutta la durata della concessione al mantenimento decoroso di piante e fiori che interessano le aiuole adiacenti. Nell'area concessa e non utilizzata per la edificazione del tumulo o della cappella non è consentita la messa a dimora di piante, fiori, arbusti di qualsiasi specie.

Art. 75 – Sepolture private anteriori al regolamento governativo e al presente

Le concessioni assegnate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche al presente regolamento, per quanto riguarda la durata della concessione, conservano il proprio regime giuridico. Salvo diversa specifica disposizione nell'atto di concessione, ad esse si applicano le disposizioni del presente regolamento

CAPO II - CONCESSIONE FOSSE

Art. 76 – Fosse

- Le operazioni inerenti all'inumazione dei cadaveri nel campo comune del cimitero sono fatte a cura del Comune o ricorrendo ad aziende specializzate nel settore.
- L'assegnazione dell'area è gratuita ma devono comunque essere corrisposte le spese necessarie per gli atti relativi;
- Le inumazioni hanno una durata di 20 anni che decorrono dal giorno del seppellimento, salve le eccezioni di legge.

CAPO III - CONCESSIONE LOCULI

Art. 77 – Loculi

- L'uso dei loculi è concesso per un periodo di 20 anni a conclusione del quale è possibile rinnovare la concessione per un altro periodo della durata in vigore al momento del rinnovo. Non saranno accordati ulteriori rinnovi.
- Può essere fatta anche la concessione in vita, nei casi di cui art. n. 69.
- La concessione di loculo è vincolata alla salma indicata nell'atto e non può essere trasferita a terzi.
- I loculi per tumulazioni singole sono concessi in condizioni di agibilità al concessionario, al quale compete l'installazione, se non compresa nella concessione, entro sei mesi dal seppellimento, di lapide di marmo.
- I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.

CAPO IV - CONCESSIONE EDICOLE E CAPPELLE GENTILIZIE

Art. 79 – Tombe di famiglie e cappelle gentilizie

- La concessione di area per sepoltura di famiglia e collettività, ai sensi dell'art. 92 del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale (DPR 285/90) è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- Le aree sono concesse secondo la loro disponibilità per una superficie non superiore

- rispettivamente a mq. 7,00 per le edicole ed a mq. 16,00 per le cappelle.
- Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale previo versamento del corrispettivo della tariffa vigente e tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
- Il rinnovo può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

CAPO V - CONCESSIONE NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

Art. 80 - Nicchie ossario e cellette cinerarie

- Le nicchie-ossario e cellette cinerarie sono concesse per la durata di 20 anni eventualmente prorogabile per ulteriori 10 anni.
- La concessione è vincolata ai resti mortali indicati nell'atto e non può essere trasferita a terzi.

CAPO VI - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 81 - Revoca

- Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- E' prevista l'eliminazione di sepolture private quindi la revoca della concessione, per motivi statici e/o igienici (si rimanda all'art. 74 del presente regolamento).
- Revoca per le aree concesse anteriormente all'entrata in vigore del regolamento governativo alle condizioni dell'art. 80 ultimo comma.
- La durata della nuova concessione sarà uguale al tempo residuo spettante secondo l'originario atto o per la durata di 20 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata.
- Le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova sono a carico dell'Amministrazione.
- Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme; ove il concessionario sia ignoto l'Amministrazione dovrà dar notizia della decisione di cui sopra mediante pubblicazione sulla tomba e sull'albo pretorio on line.
- Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 82 - Decadenza

- La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione; quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - a) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - b) quando non si sia provveduto alla costruzione di opere entro i termini fissati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione;
 - e) per tumuli e cappelle, su aree in concessione, per inadempienza ai doveri di cui all'art. 42; in questo caso è corrisposto un importo pari a 7/10 del canone in vigore per analoghe concessioni;

La pronuncia del decadimento della concessione nei casi previsti al punto e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.

- Nel caso di irreperibilità, degli interessati, presso il loculo, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio del Comune è pubblicato per tre mesi un avviso recante l'elenco dei loculi per i quali sarà dato corso alla procedura di decadenza per abbandono;
- Decorso, senza risultato, un semestre dalla notifica della diffida agli interessati o alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare ulteriori rinvii, è dichiarata la decadenza, senza diritto di alcun rimborso per il concessionario, i suoi eredi od aventi causa;
- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi compete al Responsabile di servizio competente;
- Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti o ceneri rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune;
- Dopo di che, il Responsabile di cui sopra, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede allo spostamento della salma o delle salme con l'osservanza delle norme riguardante il rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale

Art. 83 - Estinzioni

- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione oppure con la soppressione del cimitero. In questo ultimo caso vale quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90;
- Allo scadere della concessione il Comune, dopo la notifica al titolare o agli eredi o aventi causa di idonea comunicazione e pubblicazione di idoneo avviso, con le medesime formalità di cui all'articolo 15-bis comma 10, provvede alla estumulazione e dispone dei resti mortali secondo la volontà degli aventi diritto o, in difetto, secondo le norme vigenti al momento della estumulazione;
- Nel caso in cui venga liberato un loculo in quanto il cadavere e/o i resti mortali o ceneri ivi tumulati siano stati rimossi per essere deposti in altro cimitero o campo comune, ossario o cinerario comune, o per riduzione e accorpamento delle ceneri in altro loculo; il loculo rimasto vuoto ritorna nella piena disponibilità del Comune e il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo;
- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili;
- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune;
- In caso di irreperibilità degli interessati verrà pubblicato avviso sull'albo pretorio e nel cimitero per la durata di giorni 30 consecutivi.

CAPO VII - RINNOVO E PROROGA

Art. 84 - Rinnovo e Proroga

- Il rinnovo di qualunque tipo di concessione è soggetto al pagamento del canone per nuove concessioni dello stesso tipo, in vigore al momento in cui viene accolta la domanda e decorre sempre dalla scadenza della concessione originaria.
- Il rinnovo viene concesso su domanda degli interessati da presentare nei sei mesi precedenti la scadenza. E' sempre possibile presentare la domanda fino a che non sono state avviate le pratiche per la estumulazione.

CAPO VIII - RINUNCIA

Art. 85 - Rinuncia delle concessioni

Il Comune, tramite il competente Responsabile di Settore, ha la facoltà, in relazione alla situazione esistente nel cimitero, di accettare la rinuncia di privati, enti e comunità alla concessione nei seguenti casi:

- a) di aree libere;
 - b) di loculi e nicchie-ossario;
 - c) di tumuli e cappelle su aree in concessione, di cappelle inserite nelle logge;
 - d) di aree con parziale costruzione di tumulo o cappella, quando non sia stata ancora perfezionata la procedura di decadenza.
- L'accettazione della rinuncia è subordinata all'agibilità della sepoltura, loculo o nicchia, accertata dal competente ufficio comunale.
 - La rinuncia delle concessioni cimiteriali non costituisce diritto al rimborso degli anni non goduti.

TITOLO IV - PERSONALE DEL CIMITERO

Art. 86 - Personale addetto

Al servizio del cimitero è addetto personale specializzato il quale è tenuto a sorvegliare e curare l'area cimiteriale.

Art. 87 - Obblighi del personale addetto

Gli obblighi del personale sono i seguenti:

- a) custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso;
- b) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e la strada di accesso;
- c) tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori messi a dimora nel cimitero;
- d) assistere e dirigere le operazioni occorrenti per le inumazioni e riempirle per il seppellimento avvenuto;
- e) tutte le operazioni di tumulazione ed estumulazione, comprese opere murarie;
- f) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione scritta dell'autorità comunale e denunciare qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- g) non riscuotere per alcuna ragione tariffe, né pretendere che alcuno paghi somme, in quanto esse debbono essere incassate unicamente dalla tesoreria comunale;
- h) di trovarsi presente nel cimitero nei giorni ed ore stabiliti nella tabella affissa all'esterno del cimitero stesso.

Art. 88 - Disposizioni Generali

- Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- Il personale dei cimiteri è sottoposto alle disposizioni del D.P.R. n. 81 del 2008 in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V - NORMATIVA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, VARIE E FINALI

Art. 89 - Normativa

Per quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990, Decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002, Legge n. 130/2001 e la Circolare del Ministero della Sanità n 10 del 31 luglio 1998.

Art. 90 - Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

Ai sensi dell'art. 107 del D.lsg. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, spetta al responsabile del Settore Tecnico l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, e non disciplinati dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, con apposita deliberazione della Giunta comunale sarà individuato il Responsabile del Settore competente, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di Competenza del Consiglio comunale.

Art. 91 - Entrata in vigore ed abrogazione precedenti disposizioni

- Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
- Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

Art. 92 - Sanzioni

La violazione alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato, o illecito amministrativo punito con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del Testo unico leggi sanitarie sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del Testo unico.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanna DI RIENZO)

f.to IL SINDACO
(Antonio Giovanni MOLLO)

La presente deliberazione stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune giorno 5 MAG. 2016 (Albo n: _____) e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
Bonifati, Li - 5 MAG. 2016

f.to IL RESP. DELL'ALBO PRETORIO
(Mario RUGIERO)



La suesesa deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 - È divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);
- Bonifati, Li

f.to IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Carmela GIARDINO)



Per copia conforme all'originale
Bonifati, Li

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO